Infortuni e malattie professionali, dal primo ottobre nuova classificazione delle professioni

25 Settembre 2024

L’INAIL ha comunicato con un avviso sul sito istituzionale che dal primo ottobre 2024 è operativa la revisione della classificazione delle professioni (versione CP2021) ai fini della comunicazione di infortunio, denuncia/comunicazione di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi, e certificati di malattia professionale.

La classificazione delle professioni, curato dall’Istat, è uno strumento che consente di ricondurre tutte le professioni svolte nel mercato del lavoro in raggruppamenti secondo i criteri di competenza e conoscenza.

La comunicazione di infortunio, la denuncia/comunicazione di infortunio, le denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi, devono utilizzare le “Tabelle di decodifica dei dati”, dedicate a ciascun servizio online della “Denuncia infortunio”, “Denuncia malattia professionale” o “Comunicazione di infortunio”.

Durante A.M.Cristina

Un saldo positivo per l’Inail

25 Settembre 2024

Un saldo positivo per l’Inail. Nel 2023, l’Istituto ha registrato un avanzo di 3, 1 miliardi di euro. La Corte dei Conti ha recentemente criticato l’utilizzo dell’Inail come bancomat di Stato. Minoia, Segretario Generale del sindacato Confil, specifica che il bilancio è il più alto mai raggiunto e che contestualmente i fondi Inail, accumulati nel conto di Tesoreria dello Stato, superano i 41 miliardi di euro, in parte investiti in Titoli di Stato. La Confil ritiene necessario ed urgente utilizzare i fondi o parte di loro per la sicurezza, per programmi strutturali di prevenzione e formazione o ancora per l’assunzione di ispettori dal momento che l’Istituto è sottorganico. L’Inail deve investire in formazione ed infrastrutture e dal momento che, mancano progetti concreti, sostiene Minoia, gran parte del denaro finisce nelle casse del Ministero dell’Economia.

Durante A. M. Cristina

Concorso docenti PRNN2, requisiti infanzia e primaria

25 Settembre 2024

Concorso docenti PRNN 2, i requisiti di accesso per l’ infanzia e primaria, devono essere: a) abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente oppure: b) diploma magistrale con valore di

abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

In conclusione, il Ministero ha già avviato la ricognizione delle sedi per i concorsi della stagione 2024/25.

DURANTE A. M. CRISTINA

Sicurezza sul lavoro nelle scuole

25 Settembre 2024

(…)“L’introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica è un’azione concreta che interviene sulla formazione per affermare l’importanza della cultura della sicurezza sul lavoro”.

L’Aula del Senato ha approvato il disegno di legge concernente la conoscenza di base in materia di sicurezza sul lavoro nelle scuole. Il testo, che aveva già ottenuto l’approvazione della Camera, dovrà tuttavia tornare a Montecitorio per alcune correzioni. Il provvedimento si propone di garantire la diffusione nelle scuole delle conoscenze fondamentali del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Un aspetto innovativo è l’inclusione di testimonianze di vittime di infortuni, con l’obiettivo di *“formare cittadini consapevoli di diritti, doveri e tutele del lavoratore”.*

Stante al testo, la sicurezza rientrerebbe nelle ore di educazione civica, materia che conta attualmente su un monte orario complessivo di 33 ore all’anno, equivalente a circa un’ora a settimana. La limitazione temporale solleva dubbi sulla possibilità di trattare in modo approfondito tutti i temi previsti, inclusa la sicurezza sul lavoro.

Nonostante tali criticità, l’approvazione del disegno di legge rappresenta un passo avanti significativo nel tentativo di creare una maggiore consapevolezza circa la sicurezza lavorativa tra i giovani. L’inclusione di testimonianze di vittime di infortuni potrebbe rivelarsi efficace nel trasmettere l’importanza di queste tematiche.

DURANTE A. M. Cristina

L’autunno sta confondendo il quadro sulla previdenza

25 Settembre 2024

L’autunno anziché portare chiarezza sta confondendo ancora di più il quadro sulla Previdenza. Questo emerge a seguito delle molte e diverse dichiarazioni, da parte della politica, sull’argomento pensioni.

Molti lavoratori, dopo aver criticato la rigidità della Legge Fornero, ora la difendono perché temono un peggioramento dei requisiti per accedere al pensionamento.

Alla vigilia di ogni Legge di Bilancio, girano le più disparate proposte. Facciamo qualche esempio: i famosi “41 per

tutti” (41 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica per accedere al pensionamento) ma con una sostanziale differenza, il passaggio (calcolo) interamente contributivo che determinerebbe un taglio dell’assegno di circa il 20/25% (la penalità, tuttavia, non è fissa, dipende dalla carriera dell’assicurato). Un’altra proposta, attribuita al CNEL, vorrebbe il superamento del sistema quote (100, 102, 103) per offrire maggiore flessibilità a partire dai 64 anni sino ai 72 anni. Per ogni anno di anticipo rispetto all’età della vecchiaia (67 anni), ci sarebbe una penalizzazione del 3% sulla parte retributiva dell’assegno; per ogni anno di “ritardo” del pensionamento, sarebbe corrisposto, invece, un incentivo fino al limite massimo dei 72 anni. Ci sarebbe, sempre tra le più disparate proposte, un aumento di contribuzione minima per la pensione di vecchiaia: da 20 a 25 anni. Per l’uscita anticipata verrebbe imposta la condizione di poter vantare un assegno pensionistico di almeno una volta e mezza il trattamento minimo (circa 800 euro).

Con molte probabilità, invece, l’intervento sulla Previdenza sarà molto più soft. Si prospetta, infatti, una proroga dell’attuale Quota 103 (62 anni e 41 anni di contributi) con il mantenimento del calcolo interamente contributivo ed il tetto massimo all’importo lordo del trattamento (4 volte il T.M.) unitamente ad una nuova proroga dell’Ape Sociale (63 anni e 5 mesi) e di Opzione Donna (nella versione molto ristretta, quella attuale, secondo la normativa vigente). L’Esecutivo potrebbe ricorrere al meccanismo di differire l’erogazione del primo rateo pensionistico, cioè allungare ulteriormente le finestre mobili. Il Governo potrebbe poi rilanciare le adesioni alla previdenza complementare soprattutto per i lavoratori più giovani. La Ministra del Lavoro ha proposto al riguardo un nuovo semestre di silenzio/assenso per il versamento del tfr nei fondi pensione. Allo studio del Ministro della Pubblica Amministrazione anche la reintroduzione del trattenimento in servizio per i

dipendenti pubblici. Su base volontaria le amministrazioni potrebbero trattenere sino al 10% della forza lavoro sino all’età di 70 anni.

Durante A. M. Cristina

Concorso docenti PRNN, requisiti posti ITP e sostegno

25 Settembre 2024

Concorso docenti 2024 PRNN, i requisiti posti ITP sono: abilitazione oppure diploma di accesso alla classe di concorso come indicato da tabella B del DPR 19/2016 e dm n. 259/2017. Per i posti di sostegno, invece, sono necessari: titolo di accesso alla classe diconcorso + diploma di specializzazione conseguito ai sensi del DM n. 249/2010 per il grado richiesto. Il titolo deve essere in possesso entro la scadenza per la presentazione della domanda; è previsto inoltre l’inserimento con riserva per chi ha conseguito il titolo estero ed entro la data di scadenza del bando con presentazione istanza della domanda di riconoscimento titolo.

DURANTE A. M. CRISTINA

Nota del MIM del 18 settembre 2024

25 Settembre 2024

Con la nota del 18 settembre 2024, il Ministero dell'Istruzione **ha ufficialmente comunicato l'avvio delle operazioni preliminari per il nuovo concorso del personale docente.** Il Ministero, con questa comunicazione, ha avviato le operazioni di censimento e collaudo delle aule utili per lo svolgimento delle **prove di reclutamento del personale docente.**

Una delle prime attività che **il Ministero sta portando avanti è il censimento e il collaudo delle aule che saranno utilizzate per le prove concorsuali.** Queste operazioni sono fondamentali per garantire che le sedi siano adeguate dal punto di vista logistico e tecnologico, permettendo lo svolgimento delle prove in condizioni ottimali. **Per raccogliere i dati sulla capienza e sulle caratteristiche tecniche delle aule, dal 30 settembre al 19 ottobre sarà messa a disposizione una piattaforma dedicata, alla quale le scuole dovranno accedere per fornire le informazioni richieste.**

Il nuovo concorso si colloca in un momento cruciale per la scuola italiana, **che negli ultimi anni ha vissuto una crescente difficoltà legata alla carenza di personale di ruolo e all'elevato numero di insegnanti precari.** L'auspicio è che questo concorso possa dare una risposta concreta alle esigenze di stabilizzazione del corpo docente.

DURANTE A. M. Cristina

Sentenza n.24950 settembre 2024, Ape Sociale

25 Settembre 2024

Secondo la Corte di Cassazione, sentenza n.24950 settembre 2024, nessuna norma subordina la concessione della prestazione APE SOCIALE all'effettiva fruizione dell'indennità di disoccupazione (Naspi). La Corte, pertanto, respingendo il ricorso dell'Inps afferma il principio "***che il diritto all'Ape sociale, in applicazione dell'articolo 1, comma 179, legge n. 232 del 2016, richiede –tra gli altri requisiti, uno stato di disoccupazione in capo al beneficiario, ma non postula che lo stesso abbia anche beneficiato dell'indennità di disoccupazione, prevedendo soltanto che, ove l'interessato abbia beneficiato della detta indennità, la stessa sia cessata***".

In modo più diretto: l'Ape sociale può essere richiesta ed ottenuta anche se non è stata fruita l'indennità di disoccupazione. Pertanto, ove evidentemente sia conveniente, è possibile dribblare la Naspi e accedere immediatamente all'Ape sociale. Ciò comporta che i disoccupati in questione potranno non fare domanda di Naspi, **anche avendone teoricamente diritto,** optando subito per l'Ape sociale con almeno 30 anni di contributi (30 anni di contributi per gli invalidi con invalidità pari o superiore al 74% e per i caregivers; 36 per i lavoratori addetti ad attività gravose; fanno eccezione alcune categorie di lavori gravosi indicate da un elenco del Ministero e dell'Inps per i quali il requisito contributivo è fissato a 32 anni) e almeno 63 anni e 5 mesi di età.

La sentenza ammetterà all'Ape sociale anche quei soggetti, che **non hanno i requisiti per la Naspi** (per esempio: assenza del

requisito delle 13 settimane di contributi nel quadriennio precedente la presentazione della domanda oppure per mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda, i famosi 68 giorni). Resta fermo, il punto che, se si accede alla Naspi, l'Ape sociale potrà decorrere **solo al termine della fruizione.**

Durante A. M. Cristina

Concorso docenti PNRR 2, requisiti posti comuni

25 Settembre 2024

Bando concorso docenti PRNN 2 tra ottobre e novembre 2024. Il Ministro Valditara ha annunciato le tempistiche e i posti che saranno messi a bando per il prossimo concorso docenti. Trattasi del secondo, previsto per la fase transitoria, circa le assunzioni PNRR. L'obiettivo è raggiungere quota 70 mila docenti assunti entro il 2026.

Il secondo concorso docenti, previsto nel Regolamento concorsuale per la secondaria di I e II grado (DM 205 del 26 Ottobre 2023), specifica che… *"per la fase transitoria sono previsti **uno o più concorsi** per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado",* mentre per infanzia e primaria potrebbe trattarsi del concorso annuale.

Ai sensi DM 205 del 26 Ottobre 2023 , i requisiti di accesso al secondo concorso docenti per la fase transitoria

saranno (è sufficiente un requisito), per i posti comuni : laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso (completa di tutti i CFU/CFA per l’accesso alla classe di concorso) + abilitazione per la specifica classe di concorso oppure laurea coerente con la classe di concorso (completa di tutti i CFU/CFA per l’accesso alla classe di concorso) + tre anni di servizio negli ultimi cinque, entro il termine di presentazione della domanda, svolti presso le scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno specifico oppure laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso (completa di tutti i CFU/CFA per l’accesso alla classe di concorso) + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al dm n. 616/2017 conseguiti entro il 31 ottobre 2022 oppure laurea coerente con la classe di concorso (completa di tutti i CFU/CFA per l’accesso alla classe di concorso) + almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023. Come indicato nell’articolo 3 comma 8 del DM n. 205/23, l’accesso è consentito non solo a chi ha già completato i 30 CFU/CFA, ma anche a coloro che risultano iscritti al relativo percorso formativo. In questo caso, la partecipazione al concorso avverrà con riserva, che verrà sciolta positivamente se i 30 CFU/CFA verranno acquisiti entro il 30 giugno dell’anno scolastico precedente a quello della nomina a tempo determinato (quindi per ipotesi se il concorso venisse bandito a novembre 2024, si potrebbe comunque sciogliere la riserva entro il 30 giugno 2025).

Durante A. M. Cristina

Smart working, ti fai male andando a prendere tuo figlio a scuola? È infortunio sul lavoro? Hai diritto all’indennizzo?

25 Settembre 2024

A seguito di un permesso, una dipendente pubblica, in smart working, si era allontanata da casa per andare a prendere la figlia a scuola, durante l’orario lavorativo. Tuttavia, durante il tragitto, la donna subiva un infortunio. Dopo la relativa denuncia di infortunio, l’Inail non lo riconosceva. Con una sentenza del Tribunale di Milano di settembre 2024, è stato deciso diversamente.

Quando si parla di infortunio *in itinere* a cosa si fa riferimento? Si fa riferimento ad un evento accidentale che, può colpire un lavoratore mentre si sposta tra casa e luogo di lavoro e viceversa. Questo può verificarsi durante il consueto tragitto che collega più luoghi di lavoro, durante il percorso di andata e ritorno dal posto di lavoro a quello dove si consumano abitualmente i pasti e viceversa. Sono inclusi anche gli incidenti stradali che si verificano mentre il dipendente utilizza un veicolo di proprietà, a condizione che l’uso dell’auto sia necessario a causa dell’assenza di mezzi pubblici o collegamenti che permettano di raggiungere il luogo di lavoro in tempo. In linea generale, non vengono risarciti gli infortuni che si verificano in seguito a deviazioni o interruzioni che non sono legate al lavoro o che non sono necessarie; in sostanza, il tragitto casa-lavoro non può subire variazioni senza una motivazione valida. Tra le variazioni che non pregiudicano il diritto all’indennizzo è possibile annoverare, per esempio: deviazioni effettuate per adempiere a un ordine del datore di lavoro; derivanti da cause

di forza maggiore (come, ad esempio, il guasto di un mezzo di trasporto o la chiusura imprevista di una strada) o da esigenze improrogabili ed essenziali (deviazioni effettuate per obblighi familiari, come nel caso dei genitori che accompagnano i figli a scuola); effettuate per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (come, ad esempio, l'obbligo di prestare soccorso in caso di incidenti).

Tornando al caso oggetto della pronuncia del tribunale milanese, l'incidente si era verificato nel settembre 2020, quando la donna, lavorava da remoto. Il permesso per uscire a prendere la figlia era stato concesso. Non era prevedibile che, durante il tragitto di ritorno, la donna sarebbe caduta, riportando una forte distorsione alla caviglia. Dopo essere stata assistita al pronto soccorso, la dipendente presentava la domanda di infortunio. L'Inail respingeva la richiesta, sostenendo che l'infortunio non era legato a un rischio lavorativo, ma a un evento della vita quotidiana non collegato alla mansione lavorativa.

In particolare, l'Inail basava la sua decisione sulla circolare n. 48/2017, secondo cui, con riferimento al lavoro agile, "*gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa all'esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dal lavoratore stesso sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa. Gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali sono tutelati quando il fatto di affrontare il suddetto percorso sia connesso a esigenze legate alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative*.
Il lavoratore "agile" è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o

accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie professionale".

La lavoratrice, tuttavia, impugnava la decisione dell'Inail, citando a sostegno l'ordinanza 18659/2020 ovvero "indennizzabile anche l'infortunio in itinere alla fine di un permesso" della Corte di Cassazione In particolare, tale ordinanza veniva emessa in un giudizio in cui agivano la moglie e i figli di un lavoratore, deceduto per un incidente stradale verificatosi nel percorso da casa al posto di lavoro, mentre lo stesso rientrava dopo un permesso.
L'Inail sosteneva che il permesso avrebbe interrotto ogni nesso causale con il lavoro, ma la Cassazione ha escluso tale interruzione, affermando che l'indennizzabilità dell'infortunio *in itinere* è esclusa solo qualora il lavoratore, per ragioni o impulsi personali(rischio elettivo) abbia deviato dal normale percorso casa lavoro.

In conclusione, il Tribunale di Milano ha dato ragione alla dipendente, precisando che le tutele per gli infortuni restano valide anche durante le pause e i permessi previsti dalle normativa e dai contratti collettivi, anche nel caso di lavoro agile.

DURANTE A.M.Cristina